



**COMUNE DI LENTINI**  
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 35 data 8 giugno 2021

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS.N.267/2000 PER SENTENZA ESECUTIVA N.839/2020 RG N.4523/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA – SEZIONE CIVILE 2 – A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA META" PER EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014.

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di giugno, alle ore 20.10 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI		Pres	Ass	CONSIGLIERI		Pres	Ass
1. BARBAGALLO	Maurizio	X		9. MARLETTA	Floriana Rita	X	
2. INNOCENTI	Giuseppe	X		10. CICIULLA	Ivan	X	
3. VASTA	Giuseppe	X		11. MARCHESE	Davide	X	
4. SANTOCONO	Giuseppe		X	12. CRISCI	Rino	X	
5. CARACCIOLO	Salvatore	X		13. COMMENDATORE	Maurizio		X
6. CUNSOLO	Maria	X		14. ROCCAFORTE	Salvatore	X	
7. GALATA'	Gabriele Alfio		X	15. VINCI	Vincenzo	X	
8. SACCA'	Claudia		X	16. ROMEO	Gaetano	X	
TOTALE						12	4

Partecipa il Segretario Generale dott. Casale Maurizio. Il Presidente Innocenti Giuseppe, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica e si svolge nel rigoroso rispetto delle normative vigenti legate all'emergenza Covid 19.

**Scrutatori: Consiglieri Romeo Gaetano, Crisci Rino e Vinci Vincenzo.**

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere con l'esame dell'argomento iscritto al n.13 dell'ordine del giorno che risulta essere <<Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del d.lgs.n.267/2000 per sentenza esecutiva n.839/2020 RG n.4523/2017 emessa dal Tribunale di Siracusa – sezione civile 2 – a favore dell'associazione onlus "La Meta" per erogazione servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici nel periodo ottobre/dicembre 2014>> e cede la parola al Coordinatore del 2° settore, dott.ssa Linfazzi, la quale illustra la proposta.

**Coordinatore 2° settore, dott.ssa Linfazzi:** si chiede al Consiglio comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/00, perché c'è stata una sentenza esecutiva da parte del Tribunale civile di Siracusa relativamente ad un servizio che è stato erogato da parte dell'Associazione La Meta onlus a studenti frequentanti la scuola, un servizio di assistenza igienico personale, precisamente tra i mesi di ottobre e dicembre 2014. Io premetto che, comunque, all'epoca non avevo la competenza afferente al servizio P.I., però c'è una norma che dice che bisogna garantire la continuità amministrativa nell'ambito della pubblica amministrazione e quindi mi ritrovo ad ereditare questo debito fuori bilancio e lo presento come un debito che ovviamente è certo ed esigibile e va onorato in ogni caso, tra l'altro riferito a bambini disabili e studenti frequentanti la scuola, per cui, purtroppo, non furono assegnate a tempo debito le somme per garantire il corrispettivo alla ditta. Tale decisione ha messo nelle condizioni medesime anche questa Amministrazione attuale che ha dovuto garantire non solo il corrispettivo, ma anche gli interessi di mora e quant'altro, relativamente a tutti gli anni passati aspettando la sentenza senza poter onorare questo debito. La somma totale rispetto al corrispettivo del servizio da 34.054 euro è complessivamente diventata 44.486 euro. Questo è tutto. Non posso aggiungere altro perché non ero il tecnico.

**Assessore Bufalino:** ringrazio la dott.ssa Linfazzi per la precisione, però ci terrei a fare un breve passaggio su quello che è accaduto nei fatti. Siamo nell'anno 2014, serve un servizio di assistenza igienico sanitaria per i bambini disabili che frequentavano le scuole dell'obbligo a Lentini e questo servizio non veniva garantito per una mancanza di risorse in bilancio. Questo vuol dire che il Sindaco "pro tempore" si era assunto la responsabilità con un'Ordinanza sindacale di far effettuare il servizio e comunque si è continuato a non dare copertura finanziaria all'ordine emesso dal Sindaco. E ad oggi ci troviamo in questa situazione proprio perché in quell'anno si è preferito non dare seguito a quelle che erano delle scelte precise volte alla tutela dell'obbligo scolastico. Il Giudice ha anche sottolineato come quelli fossero costi fondamentali per l'Ente proprio perché servivano per l'obbligo scolastico. Nonostante ciò la direzione dei servizi finanziari del Comune di Lentini decise di non impegnare le somme e di far sì che quell'iter che sicuramente passava da un'Ordinanza sindacale piuttosto che da altro tipo di atto amministrativo comunque avesse copertura. E quindi ci sono stati dei lavoratori che negli ultimi anni hanno aspettato ovviamente di essere pagati. Questo perché quando si parla del dissesto del Comune di Lentini, delle difficoltà di uscire dal dissesto del Comune di Lentini, sono tante le valutazioni che vanno fatte, perché sono stati tanti i buchi che sono stati lasciati, in tutti i settori, per qualunque tipo di situazione e senza mai guardare a quello che fosse effettivamente il bisogno a cui il Comune doveva rispondere. Quindi per questo oggi vi trovate a dover riconoscere un debito fuori bilancio. Come già è stato spiegato più volte, l'atto del riconoscimento è un meccanismo che serve a sanare in alcuni casi problemi o come questo, a riconoscere una sentenza, che però ha un'origine ben chiara. Non sono cose che sono capitate per caso. C'è stata una gestione finanziaria dell'Ente che non ha consentito l'erogazione dei servizi indispensabili anche quando questi erano indispensabili. Ci è capitato di parlare delle rette delle case di cura, ci è capitato di parlare dei disabili psichici, anziani, ora abbiamo i minori nelle scuole. Questi servizi sono stati bloccati da una gestione dei servizi finanziari poco oculata.

**Coordinatore 2° settore, dott.ssa Linfazzi:** un sassolino dalle scarpe me lo voglio togliere. Il mio settore si ritrova a presentare raffiche di ratifiche di tutti i trasferimenti del mondo, regionali, nazionali, anche dell'INPS che non c'entra niente, perché è uno sforzo immane quello che fa il mio settore nel reperire, nell'intercettare le risorse, nel rendere chiaro al fine della sua approvazione qualsiasi piano, pur di garantire servizi alla collettività, soprattutto agli ultimi e ai più fragili; e mi ritrovo rispetto a una delibera di dissesto, con all'epoca soltanto 100 euro di debito, a dover fare i conti con debiti che altri hanno lasciato e che io ho ereditato oppure per forza di cose a

dover corrispondere corrispettivi per disabili psichici e per disabili studenti a scuola. E' veramente increscioso.

**Consigliera Cunsolo:** guardando il prospetto della delibera io leggo che ci sono 36.000 euro che sono il debito originario che doveva essere dato per il servizio all'Associazione, giusto? E poi leggo che ci sono 4.038 euro che devono essere dati perché si è fatto contenzioso contro l'Associazione e 4.038 perché si è fatto contenzioso contro il Sindaco pro tempore. Io chiedo al Sindaco, chiedo all'Amministrazione: come mai non si è andati a fare una transazione? Posto che c'è un debito fuori bilancio che in questo caso doveva essere di 34.000 euro, 36.000 euro con le spese, perché non si è arrivati ad una contrattazione e ad una transazione per evitare quelle che poi sono state le spese di una causa che è stata persa e che costa alle nostre tasche oltre i 36.000 o i 34.000 euro, 10.000 euro in più? Perché non si è arrivati ad un accordo transattivo? Io chiedo come mai un debito di 34.000 euro derivante da un'Ordinanza per un servizio indispensabile e poi c'è stato il dissesto..... ora io non voglio entrare in questo ambito, anche perché il servizio per i disabili, come ha detto lei, è un servizio indispensabile. Io quello che voglio capire e lo voglio capire anche dall'Amministrazione, perché è l'Ente che fa il contenzioso, come mai non si è arrivati ad un accordo transattivo? Tra l'altro non è stata citata solo l'azienda ma è stato citato anche il Sindaco "pro tempore", perdendo su entrambi i fronti. Un accordo transattivo ci avrebbe comunque fatto mantenere un debito che esisteva di 34.000 euro o 36.000 con le spese, ma ci avrebbe fatto risparmiare 10.000 euro. Questo io lo chiedo all'Amministrazione o a chi ha gestito tutta questa vicenda, come mai non si è arrivati a questo e quindi a far risparmiare, pur nel debito fuori bilancio, ben 10.000 euro.

**Assessore Bufalino:** io non voglio entrare nel merito della scelta difensiva che il nostro Avvocato ha fatto in questa causa, ci tengo però a precisare che trattasi di scelta difensiva dell'Ente. Il creditore ha ritenuto di dover fare un decreto ingiuntivo, l'Ente si è opposto a questo decreto ingiuntivo. Come è stato già anticipato, ha fatto valere le posizioni dell'Ente che era un serio problema di gestione di tutta quella faccenda, un servizio che era stato ordinato in assenza di qualsiasi tipo di copertura; l'Ente si è difeso, quella difesa dell'Ente non è stata ritenuta valida da parte del Giudice, può capitare di perdere una causa nonostante si sia convinti delle proprie ragioni. E' questo il caso. Chiedere come mai non si è arrivati ad un accordo transattivo? Perché non lo si è raggiunto.

**Consigliera Cunsolo:** assessore Bufalino, quindi c'è stato un tentativo di accordo? Se lei mi dice che non si è raggiunto vuol dire che c'è stato, ma non mi pare dalle carte che si sia arrivati ad un tentativo di accordo. E un'altra cosa volevo dire. La questione dei contenziosi è una questione molto importante, perché quando si fanno i contenziosi si deve avere un minimo di possibilità anche di vincerli questi contenziosi, perché sono soldi che paghiamo, sono ulteriori debiti - e questa delibera ne è un esempio - che si vengono a caricare sull'Ente. Non è che si può immaginare tutta una serie di soluzioni per cui il contenzioso si fa a cuor leggero. Questo Ente paga fior di quattrini di contenzioso. Sulla questione del contenzioso non è una questione di avvocato, è una questione nostra, perché i soldi dei contenziosi li usciamo noi, cioè l'Ente che siamo noi cittadini. L'aumento dei 10.000 euro non è un aumento che viene pagato da un ente mister x, viene pagato dai cittadini, quindi ci vuole molta attenzione e molto scrupolo quando si affrontano i contenziosi. Questo naturalmente è un giudizio mio politico e questa Amministrazione ha il contenzioso allegro, cioè utilizza i contenziosi molto allegramente e invece non è così, perché i contenziosi, quando si perdono, sono soldi che vengono tolti dalle tasche dei cittadini, ma anche quando si vincono, perché gli avvocati anche quando vincono naturalmente devono essere retribuiti. Io non sono un avvocato, ma ho imparato qualcosina, non ho la scienza della legge, però è anche vero che contenziosi allegri questo Comune in questi anni ne ha visti tanti e sono soldi che vengono sborsati da un Ente che poi sono i cittadini. Il mio intervento nasce anche da questo, dal fatto che bisogna stare molto attenti. La dott.ssa Linfazzi mi voleva rispondere sulla questione se era stata perseguita la strada della trattativa nei confronti dell'Associazione, magari mi risponderà, perché se pur - ribadisco di nuovo il concetto, non entro nel merito - i 34.000 euro sono per un servizio importante, i 10.000 euro secondo me sono un'aggiunta che poteva essere evitata.

**Consigliere Caracciolo:** siccome la consigliera Cunsolo mi guardava attentamente mi sento in dovere di aggiungere qualcosa al discorso che stava facendo. Partiamo dal presupposto che quando si fa una transazione normalmente, e lo dico perché faccio l'Avvocato, ci sono delle



rinunce reciproche tra le parti. Quindi non è detto che si possa trovare l'accordo anche se si è concordi su un determinato – come il caso di specie – servizio erogato. Questo lo dico perché facendo l'Avvocato so come funziona. Non è detto che l'accordo si possa trovare, perché nel momento in cui – faccio un esempio che non riguarda il caso specifico – viene fatto un decreto ingiuntivo e quindi ci sono delle spese legali e magari il Comune cerca di trovare una transazione fondandosi soltanto su quella che è la sorte capitale, tralasciando le spese legali, l'Avvocato che difende le parti potrebbe non esser d'accordo, come la parte stessa, perché dovrebbe pagarsi l'Avvocato. Quindi mi sembra un po' troppo generico il suo discorso sulla transazione. Poi sul fatto del contenzioso allegro io sarei attento a utilizzare questi termini, perché comunque quando il Comune vince le cause noi poi non li portiamo i debiti fuori bilancio, noi recuperiamo le spese se le possiamo recuperare, se non le possiamo recuperare vanno nei crediti di dubbia esigibilità. Quindi è un discorso troppo generico quello che lei fa e poco specifico. Poi, nel caso di specie, non lo so se c'è stato effettivamente un tentativo di transazione, probabilmente sarà stato tentato, perché comunque in altri casi viene fatto. Però ha fatto un discorso troppo generico, che nel caso di specie non quadra.

**Coordinatore 2° settore, dott.ssa Linfazzi:** stiamo parlando di un'Associazione del nostro territorio, che relativamente alle competenze nel settore ci ritroviamo quasi tutti i giorni, e quindi c'è stato un possibile venirci incontro rispetto alla disamina del debito. Poi da lì a che l'Associazione possa essere d'accordo ad una transazione ce ne corre di strada. Insomma, da quello che io ho potuto percepire e dovendo erogare anche altri servizi alla stessa Associazione, cerco di essere anche corretta nelle procedure, non solo in quelle scritte ma anche in quelle "mimiche", non so se riesco a farvi capire il nesso. Quindi relativamente a colloqui con il responsabile dell'Associazione ci sono stati parecchi incontri e parecchi avvicinamenti, diciamo così, però non credo proprio che l'Associazione avrebbe ceduto ad un accordo transattivo. Questa è rimasta sempre una mia impressione, proprio perché l'Associazione nella città eroga servizi, tenendo conto delle risorse assegnate al 2° settore, non mi sento di avvicinarmi in maniera "pietosa", resto sempre molto seria in quella che è la mia attività professionale. Quindi se mai accordo transattivo ci doveva essere dovevano essere gli Avvocati a trattarlo e non certamente io.

**Escono i consiglieri Marletta e Ciciulla. Presenti n.10.**

**Consigliera Cunsolo:** io credo che ad un coordinatore venga dato mandato, giusto? E' l'Amministrazione che indica la linea di un percorso. Lei ha avuto l'impressione, però non c'è stato mandato da parte dell'Amministrazione al coordinatore per portare avanti una transazione, giusto? E quindi lei non lo ha fatto. Quindi l'Amministrazione non ha dato mandato al coordinatore di percorrere la strada della transazione e si è andati in Tribunale. Sto ricostruendo i fatti, non è che le sto dando responsabilità, che non ha tra l'altro.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell'Associazione La Meta onlus per erogazione servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici nel periodo ottobre/dicembre 2014.

**Consigliera Cunsolo per dichiarazione di voto:** pur essendo il servizio e i 34.000 euro, anche se debito fuori bilancio, un servizio per i disabili e quindi è un debito che non dico che è giusto, perché non ci sono i capitoli, ma è necessario, i 10.000 euro del contenzioso secondo me sono 10.000 euro in più, quindi il mio voto naturalmente sarà contrario proprio perché credo che questo debito sia stato aumentato da un'attività da parte dell'Amministrazione poco oculata.

La votazione, espressa per alzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

**Consiglieri presenti n. 10**

**Consiglieri assenti n. 6 (Santocono, Saccà, Marletta, Ciciulla, Commendatore, Galatà)**

**Voti favorevoli n. 9**

**Voti contrari n. 1 (Cunsolo)**

**"il consiglio approva"**

Subito dopo il Presidente mette ai voti la immediata esecutività della delibera.

**Rientra la consigliera Saccà – Presenti n.11.**

La votazione, espressa per alzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

**Consiglieri presenti** n. 11  
**Consiglieri assenti** n. 5 (Santocono, Marletta, Ciciulla, Commendatore, Galatà)  
**Voti favorevoli** n. 10  
**Voti contrari** n. 1 (Cunsolo)

**“il consiglio approva l'immediata esecuzione”**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'esito delle votazioni,

**VISTA** l'allegata proposta di delibera n.7/2° settore del 07/05/2021,

**VISTO** il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.43 del 13/05/2021,

**VISTO** il verbale della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare n.27 del 24/05/2021,

**DELIBERA**

- **DI RICHIAMARE** le premesse dell'allegata proposta quale parte integrante del presente dispositivo.
- **DI DISPORRE** il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.194, comma 1, lett.A) del D.Lgs.n.267/2000, per un ammontare complessivo di € 44.486,61 di seguito specificato, relativo alla sentenza esecutiva n.839/2020 RG n.4523/2017:

• Decreto ingiuntivo.....	€ 34.054,96
• Interessi .....	€ 412,95
• Onorari .....	€ 1.305,00
• Spese .....	€ 286,00
<b>Totale</b>	<b>€ 36.058,91</b>

Spese processuali in favore dell'Associazione La Meta onlus

• Onorari .....	€ 2.768,00
• Spese generali ex art.13 (15% su onorari) .....	€ 415,20
• Cassa Avvocati (4%) .....	€ 127,33
• Totale imponibile .....	€ 3.310,53
• IVA 22% su imponibile .....	€ 728,32
<b>Totale</b>	<b>€ 4.038,85</b>

Spese processuali in favore del Sindaco pro tempore

• Onorari .....	€ 2.768,00
• Spese generali ex art.13 (15% su onorari) .....	€ 415,20
• Cassa Avvocati (4%) .....	€ 127,33
• Totale imponibile .....	€ 3.310,53
• IVA 22% su imponibile .....	€ 728,32
<b>Totale</b>	<b>€ 4.038,85</b>

Spese registrazione sentenza ..... € 350,00

- **DI DARE ATTO** che il debito di cui si chiede il riconoscimento si configura come un atto posto in applicazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e dell'interesse pubblico volto ad evitare l'aggravarsi della posizione debitoria in capo

all'Ente permanendo, comunque, salvo l'obbligo dell'attivazione e definizione del procedimento di cui all'art.194 TUEL, nonché l'obbligo di includere la determinazione relativa al pagamento anticipato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei Conti;

- **DI IMPEGNARE** la spesa derivante dal riconoscimento del debito fuori bilancio imputandola alla missione 01 – PROGRAMMA 11 – Intervento 08 – Titolo 1 spese correnti, macr.10 altre spese correnti capitolo 7116 art.3 “Debito fuori bilancio” del bilancio corrente;
- **DI INVIARE** il presente atto alla Procura della Corte dei Conti, ex art.23, comma 5, della legge n.289 del 1992 unitamente alla sentenza esecutiva;
- **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs.18/08/2000 n.267.

**Esce la consigliera Cunsolo. Presenti n.10.**

**OGGETTO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS N. 267/2000 PER SENTENZA ESECUTIVA N.839/2020 RG N. 4523/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA -SEZIONE CIVILE 2- A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA META" PER EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014.**

Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### VISTO CHE:

- l'Associazione Onlus La Meta con sede in Lentini ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo per il servizio di assistenza igienico personale reso a seguito di Ordinanza Sindacale n. 26/2014 in favore di disabili frequentanti la scuola nel periodo ottobre/dicembre 2014, per n. 10 settimane lavorative, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto di affidamento aggiudicato con procedura negoziata per il periodo marzo/giugno 2014;
- il Comune di Lentini ha proposto opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 855/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa con cui era stato ingiunto allo stesso il pagamento di euro 34.054,96, oltre interessi come in domanda sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivamente in € 1.305,00 per onorari, € 286,00 per spese, oltre accessori in favore dell'Associazione Onlus La Meta a titolo di corrispettivo per il servizio reso in favore di alunni diversamente abili;
- il Comune di Lentini, a sostegno dell'opposizione chiede la revoca del D.I. per l'inesistenza del titolo in quanto la pretesa creditoria si fondava solo su una fattura, per la eccessività delle somme ingiunte rispetto alla effettività e qualità del servizio prestato, nonché per l'assenza di responsabilità dell'Ente, poiché trattasi di debito fuori bilancio, con conseguente responsabilità dei competenti organi e in particolare dell'ex sindaco che ha sottoscritto l'ordinanza per l'esecuzione del servizio;
- sulla base del contesto normativo la spesa per la istituzione del servizio di assistenza igienico personale per i portatori di handicap è obbligatoria per i Comuni, in quanto trattasi di obbligazione ex lege, gravante sui Comuni, che non necessita di apposita convenzione poiché trova la propria fonte costitutiva nella legge;

VISTA la sentenza emessa in data 16/09/2020 dal Tribunale di Siracusa, acquisita al protocollo dell'ente al n. 2308 in data 27/01/2021 con cui si dispone di:

- rigettare l'opposizione proposta dal Comune di Lentini avverso il D.I. n.885/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condannare il Comune di Lentini al pagamento del corrispettivo del servizio di cui al D.I. de quo nonché a pagare in favore dell'associazione La Meta le spese processuali per € 2.768,00 per compensi oltre spese generali IVA e cpa;
- condannare il Comune di Lentini a pagare le spese processuali in € 2.768,00 per compensi oltre spese generali IVA e cpa in favore del sindaco pro tempore, chiamato in giudizio dal Comune, che ha comandato il servizio con O.S. n. 26/2014;



VISTO che ad oggi il debito da riconoscere e finanziare, come da prospetto pervenuto dall'ufficio legale, risulta essere di € 44.486,61 di cui:

• Decreto ingiuntivo .....	€ 34.054,96
• Interessi .....	€ 412,95
• Onorari .....	€ 1.305,00
• Spese .....	€ 286,00
<b>Totale</b>	<b>€ 36.058,91</b>

Spese processuali in favore dell'Associazione La Meta Onlus

• Onorari.....	€ 2.768,00
• Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) .....	€ 415,20
• Cassa avvocati (4%) .....	€ 127,33
• Totale imponibile .....	€ 3.310,53
• IVA 22% su imponibile.....	€ 728,32
<b>Totale</b>	<b>€ 4.038,85</b>

Spese processuali in favore del sindaco pro tempore

• Onorari.....	€ 2.768,00
• Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) .....	€ 415,20
• Cassa avvocati (4%) .....	€ 127,33
• Totale imponibile .....	€ 3.310,53
• IVA 22% su imponibile.....	€ 728,32
<b>Totale</b>	<b>€ 4.038,85</b>

Spese registrazione sentenza.....€ 350,00

VISTO CHE detto debito per la specificità del servizio reso trova la propria fonte costitutiva nella legge e discende dall'Ordinanza Sindacale n. 26/2014 che non ha trovato copertura finanziaria stante le motivazioni del Coordinatore del 5° Settore pro tempore contenute nella nota prot. n. 21211 del 23/09/2014;

#### CONSIDERATO CHE

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n.2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un



fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

**VISTO** l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

**DATO ATTO** che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;

**RICHIAMATO** l'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 1, comma 444, della legge n. 228/2012, il quale testualmente recita:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

**RITENUTO** necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione della sentenza n. 839/2020 emessa dal Tribunale di Siracusa sez. civile 2 per un importo complessivo di € 44.486,61 come anzidetto;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), punto 6, 1° periodo del d.Lgs. n. 267/2000;

### DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **DI DISPORRE** il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 comma 1, lett. A) del D.Lgs n. 267/2000, per un ammontare complessivo di € 44.486,61 di seguito specificato, relativo alla sentenza esecutiva n. 839/2020 RG n.4523/2017:
- Decreto ingiuntivo ..... € 34.054,96
  - Interessi ..... € 412,95
  - Onorari ..... € 1.305,00
  - Spese ..... € 286,00
- Totale € 36.058,91**
- Spese processuali in favore dell'Associazione La Meta Onlus
- Onorari.....€ 2.768,00
  - Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) .....€ 415,20
  - Cassa avvocati (4%) .....€ 127,33
  - Totale imponibile .....€ 3.310,53
  - IVA 22% su imponibile.....€ 728,32
- Totale € 4.038,85**
- Spese processuali in favore del sindaco pro tempore
- Onorari.....€ 2.768,00
  - Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) .....€ 415,20
  - Cassa avvocati (4%) .....€ 127,33
  - Totale imponibile .....€ 3.310,53
  - IVA 22% su imponibile.....€ 728,32
- Totale € 4.038,85**
- Spese registrazione sentenza.....€ 350,00
- 3) **DI DARE ATTO** che il debito di cui si chiede il riconoscimento si configura come un atto posto in applicazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e dell'interesse pubblico volto ad evitare l'aggravarsi della posizione debitoria in capo all'Ente permanendo, comunque salvo, l'obbligo dell'attivazione e definizione del procedimento di cui all'art. 194 TUEL, nonché l'obbligo di includere la determinazione relativa al pagamento anticipato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei conti;
- 4) **DI IMPEGNARE** la spesa derivante dal riconoscimento del debito fuori bilancio imputandola alla missione 01 - PROGRAMMA 11 - Intervento 08- Titolo 1 spese correnti, macr. 10 altre spese correnti capitolo 7116 art.3 "Debito fuori bilancio" del bilancio corrente ;
- 5) **DI INVIARE** il presente atto alla Procura della Corte dei Conti, ex art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 1992 unitamente alla sentenza esecutiva;
- 6) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. Ordinamento Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

# PARERI

Allegato alla proposta di deliberazione Consiliare n. 7 Reg. 2° Settore del 07/05/2021

**OGGETTO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS N. 267/2000 PER SENTENZA ESECUTIVA N.839/2020 RG N. 4523/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA -SEZIONE CIVILE 2- A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA META" PER EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014.**

## VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Coordinatore del 2° Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 rilascia

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**

SerialNumber =  
TINIT-SRPSVT56B22M1000

C = IT  
Data e ora della firma:  
11/05/2021 11:15:57

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive


IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Barbagallo Gaetano*

IL PRESIDENTE DEL C.C.

*F. Rossi*

IL SEGRETARIO GENERALE



*M. Casale*

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio .....con prot. n. ....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Li, .....

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) al n. .... 894 ..... in data 17 GIU. 2021 e che avverso il presente atto, nel periodo dal 17 GIU. 2021 al 02 LUG 2021, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li, .....

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal 17 GIU. 2021 al 02 LUG. 2021 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08 GIU. 2021 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 08 GIU. 2021 .....



IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Maurizio Casale*

*M. Casale*